

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del *Tariffa sottoposta da*
1° maggio 2009 Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt,
Zurigo

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Con la comunicazione del 12 marzo 2009, la Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zurigo ha presentato nel settore dell'assicurazione collettiva sulla vita una domanda d'approvazione di tariffa concernente adattamenti alla tariffazione empirica come pure l'adattamento del tasso d'interesse per l'assicurazione del risparmio.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zurigo ha fornito la prova che i limiti di cui all'articolo 38 LSA sono rispettati. Con decisione del 1° maggio 2009 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zurigo intende applicare con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2009 e a partire dal 1° gennaio 2010 a tutto il portafoglio gli adeguamenti tariffali approvati.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, con menzione del domicilio o della sede, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Sezione 2, Sorveglianza sulle Assicurazioni, Casella Postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

3 giugno 2009

Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari FINMA